

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/73/PESC:

- ★ **Posizione comune, del 25 gennaio 1999, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan** 1

1999/74/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 1999, sull'attuazione dell'azione comune 97/288/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea**..... 4

1999/75/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che proroga l'azione comune 98/375/PESC relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia**..... 5

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 214/1999 del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità europea**..... 6

Regolamento (CE) n. 215/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli..... 8

Regolamento (CE) n. 216/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali..... 10

Regolamento (CE) n. 217/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali..... 13

Regolamento (CE) n. 218/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali..... 16

Regolamento (CE) n. 219/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 1999 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia	18
Regolamento (CE) n. 220/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96	19
Regolamento (CE) n. 221/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria	21
Regolamento (CE) n. 222/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli	24
Regolamento (CE) n. 223/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97.....	26
Regolamento (CE) n. 224/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	28
Regolamento (CE) n. 225/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	30
Regolamento (CE) n. 226/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	32
Regolamento (CE) n. 227/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventiquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.....	34
Regolamento (CE) n. 228/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 196ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	36
Regolamento (CE) n. 229/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentosedicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	37

Regolamento (CE) n. 230/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98	38
Regolamento (CE) n. 231/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98	39
Regolamento (CE) n. 232/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98	40
Regolamento (CE) n. 233/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98	41
Regolamento (CE) n. 234/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	42
Regolamento (CE) n. 235/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	44
Regolamento (CE) n. 236/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	46
Regolamento (CE) n. 237/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	48
Regolamento (CE) n. 238/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto	50
Regolamento (CE) n. 239/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	52
Regolamento (CE) n. 240/1999 della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	54

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

1999/76/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1999, che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania [notificata con il numero C(1999) 81]** 56

1999/77/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 20 gennaio 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 98]** 62

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE

del 25 gennaio 1999

definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan

(1999/73/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

considerando che il conflitto in Afghanistan ha causato innumerevoli sofferenze al popolo afgano e minaccia la stabilità della regione e il suo sviluppo economico;

considerando che le esportazioni, causate dalla guerra, di terrorismo e di droghe illegali danneggiano seriamente gli Stati membri dell'Unione e anche altri paesi;

considerando che nell'Unione continuano ad essere accolti numerosi profughi provenienti da un Afghanistan straziato dalla guerra;

considerando che l'Unione è determinata a svolgere un ruolo efficace negli sforzi per far cessare i combattimenti e ristabilire la pace, la stabilità e il rispetto del diritto internazionale, inclusi i diritti dell'uomo in Afghanistan;

considerando che l'Unione ritiene imprescindibile che tutti i paesi che hanno un'influenza sulle parti la possano esercitare a sostegno degli sforzi di pace espliciti dalle Nazioni Unite e in stretto coordinamento con gli stessi e che cessino le forniture esterne di armi, munizioni e altro materiale per uso bellico alle fazioni in guerra, nonché il coinvolgimento di personale straniero a livello militare, paramilitare e di servizio segreto;

considerando che l'Unione annette la massima importanza al rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e denuncia la continua discriminazione fondata sul sesso in Afghanistan;

considerando che l'Unione è fortemente preoccupata per le notizie sui massacri di civili innocenti e sulle esecuzioni di massa di prigionieri di guerra, nonché sulle persecuzioni con base etnica;

considerando che con la presente posizione comune si intende sostituire la posizione comune 98/108/PESC del

26 gennaio 1998 relativa all'Afghanistan⁽¹⁾; che pertanto quest'ultima va abrogata,

HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli obiettivi dell'Unione in Afghanistan sono:

- giungere a una pace durevole in Afghanistan, far cessare gli interventi stranieri e incoraggiare il dialogo interno, in particolare sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite;
- favorire la stabilità e lo sviluppo dell'intera regione attraverso la pace in Afghanistan;
- promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle donne e dei bambini;
- fornire un aiuto umanitario efficace e assicurare che il coordinamento internazionale degli aiuti consenta la distribuzione dei medesimi secondo i principi internazionali umanitari e una valutazione imparziale delle necessità;
- rafforzare la lotta contro le droghe illegali e il terrorismo;
- fornire assistenza alle operazioni di consolidamento della pace e, una volta conseguita una soluzione pacifica durevole, alla ricostruzione del paese dopo anni di guerra civile.

Articolo 2

Per sostenere gli sforzi di pace delle Nazioni Unite, riconfermati nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 203 A e B del 18 dicembre 1998, l'Unione continua a:

- appoggiare l'operato dell'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per l'Afghanistan;

⁽¹⁾ GU L 32 del 6. 2. 1998, pag. 14.

- sostenere e rafforzare l'operato della missione speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNSMIA), inclusi gli osservatori civili, in linea con la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 novembre 1998;
- chiedere ad altri paesi che hanno influenza sulle parti di esercitarla a sostegno degli sforzi di pace dell'ONU e in stretto coordinamento con gli stessi;
- chiedere ai Taliban l'impegno a applicare gli accordi firmati con l'ONU in materia di sicurezza del personale ONU e portare a termine una approfondita indagine sugli assassinii dei membri del personale ONU, perché siano consegnati alla giustizia coloro che ne sono responsabili;
- tener conto della relazione della Commissione dell'ONU per la verifica dei poteri per quanto riguarda la rappresentanza dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite;
- sostenere l'embargo sull'esportazione di armi, munizioni ed equipaggiamento militare in Afghanistan stabilito nella posizione comune 96/746/PESC del 17 dicembre 1996 (¹), e a chiedere agli altri paesi di adottare un'analogia politica restrittiva;
- sollecitare i paesi coinvolti a porre fine al loro coinvolgimento a livello militare, paramilitare e di servizio segreto in Afghanistan.

Inoltre l'Unione:

- mantiene contatti con le parti afgane e con eminenti personalità di tale paese per sottolineare l'inutilità e le gravi e inaccettabili conseguenze sul piano umanitario dei continui combattimenti, esigendo l'immediato cessate il fuoco e la negoziazione di una soluzione politica sotto l'egida dell'ONU, inclusa l'instaurazione di un governo di transizione pienamente rappresentativo e che poggi su un'ampia base;
- segue attentamente e incoraggia gli sforzi compiuti da cittadini e organizzazioni afgani influenti, quali il cosiddetto processo di Francoforte, per contribuire al dialogo tra le parti afgane;
- continua a insistere presso tutti i paesi che esercitano un'influenza sull'Afghanistan, circa l'importanza che l'Unione annette a una rapida soluzione del conflitto sotto l'egida delle Nazioni Unite, esortandoli a fornire all'ONU il più ampio sostegno.

Articolo 3

Per promuovere il rispetto integrale dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario, l'Unione:

- invita tutte le parti a riconoscere, tutelare e promuovere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, incluso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e inoltre a rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Afghanistan;
- esorta le fazioni afgane a porre fine alle politiche discriminatorie e a riconoscere, tutelare e promuovere la parità dei diritti e della dignità tra uomini e donne, inclusi l'accesso all'istruzione e alla sanità, il lavoro, la sicurezza personale e la soppressione di atti di intimidazione e di vessazione, e sottolineerà le implicazioni negative delle politiche discriminatorie per l'effettiva fornitura degli aiuti;
- sostiene le proposte del Segretario generale dell'ONU di inviare una missione in Afghanistan perché investighi sulle notizie relative alle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani da parte delle fazioni in guerra, e di dispiegare osservatori civili dell'UNSMIA in Afghanistan;
- attribuisce speciale importanza agli aspetti dei diritti umani nel coordinamento internazionale dell'assistenza umanitaria all'Afghanistan;
- sostiene i programmi di aiuto in Afghanistan che tengono conto delle questioni attinenti alla parità tra i sessi e che operano attivamente per promuovere la partecipazione equa degli uomini e delle donne, nonché la pace e i diritti dell'uomo.
- sollecita tutte le fazioni a rispettare e tutelare il patrimonio culturale dell'Afghanistan.

Articolo 4

Per alleviare le sofferenze della popolazione civile afgana, l'Unione:

- continua a fornire aiuti umanitari all'Afghanistan, se la situazione lo permette;
- esorta le fazioni in guerra ad assicurare libertà di circolazione nonché libero e sicuro accesso al personale umanitario nazionale e internazionale presso tutti quelli che ne hanno bisogno, senza restrizioni fondate sul sesso, la razza, la religione o la cittadinanza, e a cooperare pienamente e lealmente con le organizzazioni umanitarie per andare incontro alle necessità del popolo afgano sul piano umanitario;
- continua a sostenere gli sforzi nazionali e internazionali per l'azione antimine quale importante condizione preliminare dello sviluppo sostenibile;
- esorta le fazioni in guerra a non posare più mine, mentre nel contempo sottolinea la propria ferma politica di non finanziare lo sminamento nelle regioni in cui si continua a posare mine;

(¹) GU L 342 del 31. 12. 1996, pag. 1.

- migliora l'efficacia degli aiuti mediante un più stretto coordinamento internazionale dei donatori, in particolare attraverso il gruppo di sostegno dell'Afghanistan e dell'organismo di programmazione per l'Afghanistan;
- assicura lo stretto coordinamento e la complementarità tra gli sforzi di pace delle Nazioni Unite e gli sforzi in materia di aiuto, come previsto nel quadro strategico comune dalla comunità internazionale dei donatori e delle organizzazioni ONU;
- fa in modo che gli aiuti siano forniti conformemente al quadro strategico comune adottato dalla comunità dei donatori e dalle organizzazioni ONU e incoraggiando quindi l'attuazione di una più efficace programmazione comune in Afghanistan.

Articolo 5

Per contribuire alla lotta contro la droga, l'Unione:

- nei contatti con le fazioni e con i paesi che esercitano un'influenza su queste ultime, sottolinea le preoccupazioni dell'Unione per l'aumento della produzione e del traffico di droga in Afghanistan, che minaccia la stabilità della regione e reca detrimento alla salute e al benessere della popolazione dell'Afghanistan, degli Stati vicini e di altri paesi; essa sottolinea inoltre che l'Unione terrà conto degli obiettivi di controllo della droga al momento di esaminare i contributi da destinare agli aiuti allo sviluppo per la ricostruzione dell'Afghanistan una volta conseguita una soluzione pacifica durevole;
- esorta gli organismi responsabili dell'aiuto a tenere conto degli obiettivi di controllo della droga nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti, valutando quali possano essere le ripercussioni di questi ultimi sulla coltivazione, la produzione, il traffico e l'abuso di droga;
- appoggia lo sviluppo alternativo sostenibile quale componente di rilievo di una strategia globale ed equilibrata di controllo della droga. I programmi di sviluppo alternativo dovrebbero essere adeguati alle condizioni specifiche dell'Afghanistan, al rispetto dei diritti dell'uomo e integrare la tematica inerente alla parità tra i sessi per consentire agli uomini e alle donne di partecipare equamente al processo di sviluppo; le misure concernenti l'applicazione della legge costituiscono il necessario complemento di tali programmi;
- sostiene ogni sforzo coerente, compresi quelli del Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP), volto a ridurre in

modo sostanziale la produzione, il traffico e l'abuso di droga in Afghanistan, e sottolinea l'importanza dell'attuazione dei progetti della Comunità a sostegno dell'iniziativa dell'Unione per l'Asia centrale in materia di droga.

Articolo 6

Per far progredire la lotta contro il terrorismo l'Unione, che condanna il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, continua a;

- chiedere a tutte le parti afgane di astenersi dal finanziare, addestrare o fornire accoglienza alle organizzazioni terroristiche o dall'appoggiare in altro modo le attività terroristiche;
- chiedere alle autorità afgane di chiudere i campi di addestramento di terroristi stranieri esistenti in Afghanistan e prendere le iniziative necessarie per garantire che i responsabili di atti terroristici siano consegnati alla giustizia.

Articolo 7

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende condurre la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, se del caso, mediante pertinenti misure comunitarie.

Articolo 8

La posizione comune 98/108/PESC del 26 gennaio 1998 relativa all'Afghanistan è abrogata.

Articolo 9

La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dall'adozione. Essa è riveduta entro dodici mesi dall'adozione.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1999

sull'attuazione dell'azione comune 97/288/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea

(1999/74/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11,

considerando che il 29 aprile 1997 il Consiglio ha adottato l'azione comune 97/288/PESC relativa al contributo dell'Unione europea alla promozione della trasparenza dei controlli delle esportazioni connesse con materiali nucleari ⁽¹⁾;

considerando che l'azione comune 97/288/PESC si prefigge di contribuire al rafforzamento del sistema internazionale di non proliferazione nucleare;

considerando che, tra le ulteriori misure che l'Unione europea dovrà adottare per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 1 di tale azione comune e come previsto all'articolo 3 della stessa, l'introduzione di un sistema crittografato di fax/telefono pienamente compatibile con quello in uso nella Comunità europea potenzierebbe la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e gli altri membri del gruppo dei fornitori nucleari (GFN), rafforzando così il sistema internazionale di non proliferazione nucleare,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'Unione europea finanzia un sistema crittografato di fax e telefono per tutti membri del GFN che non sono Stati membri dell'Unione europea e per i punti di contratto del GFN, che sia pienamente compatibile con quello in uso negli Stati membri della Comunità europea.

2. Un importo massimo di 200 000 EUR è imputato al bilancio generale delle Comunità europee per il 1999 ai fini della presente decisione.

3. L'importo di cui al paragrafo 2 copre i costi di acquisto, installazione e manutenzione del sistema di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni.

4. La spesa finanziata con l'importo di cui al paragrafo 2 è gestita conformemente alle procedure della Comunità europea e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

L'attuazione dell'offerta dell'Unione europea del sistema crittografato di fax e telefono, di cui all'articolo 1, è realizzata tenendo debito conto delle norme del GFN per l'uso di tale sistema, e dei relativi allegati.

Articolo 3

La presente decisione è riveduta qualora nuovi membri accedano al GFN.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU L 120 del 12. 5. 1997, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1999

che proroga l'azione comune 98/375/PESC relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'UE per la Repubblica federale di Jugoslavia

(1999/75/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3,

considerando che, l'8 giugno 1998, il Consiglio ha adottato l'azione comune 98/375/PESC ⁽¹⁾, prorogata con decisione 98/741/PESC ⁽²⁾;

considerando che tale azione comune scade il 31 dicembre 1999 e che è opportuno prorogarla,

DECIDE:

Articolo 1

L'azione comune 98/375/PESC è prorogata fino al 31 gennaio 2000.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. FISCHER

⁽¹⁾ GU L 165 del 10. 6. 1998, pag. 2.⁽²⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 1.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 214/1999 DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune 98/426/PESC del 29 giugno 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'imposizione alle compagnie aeree iugoslave di un divieto di volo tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1901/98, del 7 settembre 1998, riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Jugoslavia e la Comunità europea⁽²⁾;

considerando che più recentemente, nelle conclusioni del 26 ottobre 1998, il Consiglio ha espresso la volontà di evitare o rendere minime le ripercussioni sul Montenegro delle sanzioni imposte alla Repubblica federale di Jugoslavia e/o alla Serbia;

considerando che, per tale ragione e in base alle informazioni disponibili, il Consiglio ha deciso di concedere alla Montenegro Airlines una deroga al divieto di volo imposto dal regolamento (CE) n. 1901/98 per quanto riguarda i voli charter tra Lipsia e Tivat;

considerando che nelle conclusioni del 6 dicembre 1998 il Consiglio ha dato istruzioni agli organismi competenti di studiare delle opzioni in base alla proposta della Commissione per concedere alla Montenegro Airlines una

deroga al divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave;

considerando che, da allora, il governo montenegrino ha manifestato il proprio interesse in merito all'autorizzazione di altri voli della Montenegro Airlines tra il Montenegro e la Comunità europea ed è stato in grado di dimostrare concretamente alla Commissione che le autorità serbe o iugoslave non beneficranno, direttamente o indirettamente, di tale autorizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1901/98 è sostituito dal testo seguente:

- «b) alle licenze di voli charter singoli o in serie effettuati dalla Montenegro Airlines tra il Montenegro e la Comunità europea, purché il governo montenegrino dimostri concretamente alla Commissione europea, su domanda di quest'ultima, che le autorità serbe o iugoslave non beneficranno, direttamente o indirettamente, dei proventi dei voli autorizzati ai sensi del presente paragrafo. Se tale condizione non verrà più soddisfatta, la Commissione farà una notifica ufficiale a tal fine nella Gazzetta ufficiale.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 248 dell'8. 9. 1998, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

REGOLAMENTO (CE) N. 215/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	139,3
	204	43,4
	999	91,4
0707 00 05	052	106,9
	999	106,9
0709 10 00	220	148,0
	999	148,0
0709 90 70	052	140,3
	204	207,5
	628	122,8
	999	156,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	33,9
	204	40,7
	212	42,5
	600	42,6
	624	55,4
	999	43,0
0805 20 10	204	62,4
	999	62,4
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	58,2
	204	56,8
	464	86,1
	624	80,8
	999	70,5
0805 30 10	052	50,2
	600	72,9
	999	61,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	44,2
	400	82,6
	404	80,0
	728	92,7
	999	74,9
0808 20 50	052	131,0
	388	95,5
	400	78,9
	624	55,7
	999	90,3

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 216/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero⁽³⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁵⁾ per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni

deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	46,89 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	46,89 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	89,09 ⁽⁴⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4689 ⁽¹⁾
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	46,89 ⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4689 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	0,4689 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	0,4689 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	46,89 ⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4689 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 217/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 125.

⁽⁴⁾ GU L 315 del 25. 11. 1998, pag. 7.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	55,30	45,30
	di qualità media (1)	65,30	55,30
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	49,24	39,24
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	49,24	39,24
	di qualità media	81,03	71,03
	di bassa qualità	101,61	91,61
1002 00 00	Segala	103,46	93,46
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	103,46	93,46
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	103,46	93,46
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	102,48	92,48
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	102,48	92,48
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	103,46	93,46

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15. 01. 1999 al 28. 01. 1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	113,92	98,21	86,21	73,37	134,61 (**)	124,61	86,45 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	26,75	10,68	2,09	14,06	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—	—	—	—	—

(*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Fob Golfo.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 11,03 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 21,41 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

REGOLAMENTO (CE) N. 218/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso,
forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2547/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	31,50
1002 00 00 9000	74,00
1003 00 90 9000	51,00
1004 00 00 9400	59,00
1005 90 00 9000	49,00
1006 30 92 9100	142,00
1006 30 92 9900	142,00
1006 30 94 9100	142,00
1006 30 94 9900	142,00
1006 30 96 9100	142,00
1006 30 96 9900	142,00
1006 30 98 9100	142,00
1006 30 98 9900	142,00
1006 30 65 9900	142,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	49,00
1101 00 15 9100	44,00
1101 00 15 9130	44,00
1102 20 10 9200	77,66
1102 20 10 9400	66,56
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	73,35
1103 11 10 9200	30,00
1103 11 90 9200	30,00
1103 13 10 9100	99,85
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	103,44
1104 21 50 9100	97,80

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 219/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 1999 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2556/98 della Commissione, del 27 novembre 1998, che istituisce, per il 1999, le modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dell'accordo interinale concluso tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2556/98 ha stabilito il quantitativo di carni bovine fresche o refrigerate originarie della Slovenia che può essere importato a condizioni speciali nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1999; che il quantitativo di carni bovine per il quale sono stati richiesti i titoli è tale che le domande sono interamente soddisfatte;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2556/98 stabilisce che se nel corso del 1999 i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo periodo di cui al paragrafo 3 sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il

periodo successivo; che, tenuto conto del quantitativo rimanente per il primo periodo occorre fissare, per il secondo periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1999, i quantitativi disponibili per il paese interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione presentate nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 nel quadro del contingente di cui al regolamento (CE) n. 2556/98 sono interamente soddisfatte.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2556/98, compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1999, ammontano a: 8 070 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 220/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1371/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1370/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione per il primo trimestre 1999 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una

percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 161 del 29. 6. 1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 185 del 30. 6. 1998, pag. 15.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
E1	—
E2	100,00
E3	100,00
P1	100,00
P2	100,00
P3	3,13
P4	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
E1	109 120,00
E2	3 844,13
E3	7 814,74
P1	3 525,00
P2	1 059,56
P3	117,00
P4	384,90

REGOLAMENTO (CE) N. 221/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania e la Bulgaria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1899/97 della Commissione ⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il primo trimestre 1999 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1899/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 67.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
1	3,58
2	3,27
4	100,00
7	2,28
8	17,54
9	3,00
10	100,00
11	100,00
44	6,49
45	100,00
12	100,00
14	—
15	5,56
16	100,00
17	—
18	—
19	—
21	100,00
23	—
24	100,00
25	100,00
26	—
27	—
28	—
30	—
32	—
33	—
34	—
35	—
36	—
37	7,46
38	100,00
39	—
40	—
43	—

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 1999
1	1 638,75
2	373,75
4	17 522,78
7	2 415,00
8	603,75
9	1 380,00
10	1 765,61
11	442,75
44	316,25
45	1 435,37
12	1 564,50
14	4 025,00
15	1 408,75
16	1 358,50
17	1 725,00
18	345,00
19	498,63
21	2 650,50
23	2 478,88
24	115,00
25	5 951,70
26	293,25
27	2 470,00
28	345,00
30	2 070,00
32	805,00
33	575,00
34	2 875,00
35	230,00
36	1 150,00
37	143,75
38	215,63
39	1 840,00
40	579,60
43	1 150,00

REGOLAMENTO (CE) N. 222/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percen-

tuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
1	1,99
2	2,00
3	2,20
4	100,00
5	3,64

REGOLAMENTO (CE) N. 223/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di gennaio 1999 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regolamento (CE) n. 509/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 509/97 della Commissione, del 20 marzo 1997, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione per il primo trimestre 1999 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1999 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1999 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 509/97, domande di titoli d'importazione per i quantitativi globali indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 80 del 21. 3. 1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 204 del 31. 7. 1997, pag. 16.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 1999
80	100,00
90	100,00
100	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantità disponibili
80	720,00
90	330,00
100	600,00

REGOLAMENTO (CE) N. 224/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2751/98 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di

nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	37,50	37,50	37,50	40,50
Orzo (1003 00 90)	57,00	57,00	57,00	60,00
Granturco (1005 90 00)	55,00	55,00	55,00	58,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 225/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999
che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di
prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2752/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvi-

giornamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	34,50
Orzo	(1003 00 90)	54,00
Granturco	(1005 90 00)	52,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	62,00

REGOLAMENTO (CE) N. 226/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2750/98 ⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 19. 12. 1998, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	34,50	34,50
Orzo (1003 00 90)	54,00	54,00
Granturco (1005 90 00)	52,00	52,00
Frumento duro (1001 10 00)	8,00	8,00

REGOLAMENTO (CE) N. 227/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventiquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,
considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventiquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la ventiquattresima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento

(CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	—	91
	Burro $< 82\%$		92	88	92	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	105	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 228/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1999

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 196ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 417/98 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 196ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,
- cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 52 del 21. 2. 1998, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 229/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentosedicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 136/1999⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentosedicesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentosedicesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 241,35 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - la quantità massima di carcasse e mezzene accettata è di 2 599 tonnellate;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 349 del 24. 12. 1998, pag. 47.⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 17 del 22. 1. 1999, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 230/1999 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2564/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2564/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 28 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 108,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2564/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 231/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2565/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 2565/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 28 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 108,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi, medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2565/98 dell'Europa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 46.⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 232/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2566/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2566/98 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 25 al 28 gennaio 1999, è fissata una restituzione massima pari a 306,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2566/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 233/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa la sovvenzione massima alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 2563/98 della Commissione ⁽⁴⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione;
considerando che, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una sovvenzione massima;
considerando che, ai fini di tale fissazione, occorre tener conto in particolare dei criteri previsti agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89; che sono dichiarati

aggiudicatari gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all'importo della sovvenzione massima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dall'25 al 28 gennaio 1999 è fissata una sovvenzione massima pari a 283 EUR/t alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2563/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 29 del 7. 9. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 40.

REGOLAMENTO (CE) N. 234/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 825/98⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 21. 4. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(euro/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	106,00
Rotture di riso (1006 40)	23,00

REGOLAMENTO (CE) N. 235/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	106,00	106,00

REGOLAMENTO (CE) N. 236/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 3 000 tonnellate di riso verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98⁽⁵⁾, che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui

bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che, per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario limitare il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c), dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30. 9. 1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 154 del 15. 6. 1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 56 del 26. 2. 1998, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

<i>(EUR / t)</i>			<i>(EUR / t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	74,00	1006 30 65 9900	01	92,00
1006 20 13 9000	01	74,00		04	—
1006 20 15 9000	01	74,00	1006 30 67 9100	05	—
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	74,00	1006 30 92 9100	01	92,00
1006 20 94 9000	01	74,00		02	—
1006 20 96 9000	01	74,00		03	—
1006 20 98 9000	—	—		04	—
1006 30 21 9000	01	74,00	1006 30 92 9900	01	92,00
1006 30 23 9000	01	74,00		04	—
1006 30 25 9000	01	74,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	92,00
1006 30 42 9000	01	74,00		02	—
1006 30 44 9000	01	74,00		03	—
1006 30 46 9000	01	74,00		04	—
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	92,00
1006 30 61 9100	01	92,00		04	—
	02	—		—	—
	03	—	1006 30 96 9100	01	92,00
	04	—		02	—
1006 30 61 9900	01	92,00		03	—
	04	—		04	—
1006 30 63 9100	01	92,00	1006 30 96 9900	01	92,00
	02	—		04	—
	03	—		—	—
	04	—	1006 30 98 9100	05	—
1006 30 63 9900	01	92,00	1006 30 98 9900	—	—
	04	—	1006 40 00 9000	—	—
1006 30 65 9100	01	92,00			
	02	—			
	03	—			
	04	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia; restituzioni fissate nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 per un quantitativo totale di 3 000 tonnellate.

02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,

03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,

04 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato,

05 Ceuta e Melilla.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 237/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 120/1999 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 120/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 120/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— EUR/100 kg —	
1701 11 90 9100	43,13	(¹)
1701 11 90 9910	42,09	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	43,13	(¹)
1701 12 90 9910	42,09	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4689	
	— EUR/100 kg —	
1701 99 10 9100	46,89	
1701 99 10 9910	46,89	
1701 99 10 9950	46,89	
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4689	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 238/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce
l'importo dell'anticipo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98⁽³⁾, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; che tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/98⁽⁵⁾; che, qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; che per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale; che tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle diffe-

renze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni; che tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che l'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della nuova stima della produzione (...) di cotone non sgranato aumentata almeno del 7,5 %; che il regolamento (CE) n. 2591/98 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato il livello della nuova stima della produzione per la campagna 1998/99 e la relativa percentuale di maggiorazione; che l'applicazione di tale metodo induce a stabilire al livello sotto indicato l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 22,369 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 61,821 EUR/kg per la Spagna,
- 51,616 EUR/kg per la Grecia,
- 83,931 EUR/kg per gli altri Stati membri.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

⁽⁶⁾ GU L 324 del 2. 12. 1998, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 29. 7. 1998, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 239/1999 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1999

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato II del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1126/96 della Commissione⁽⁶⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 150 del 25. 6. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	2,72	2,72
— negli altri casi	46,89	46,89

REGOLAMENTO (CE) N. 240/1999 DELLA COMMISSIONE**del 29 gennaio 1999****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999⁽⁸⁾, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 27. 6. 1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

⁽⁸⁾ GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 gennaio 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	82,50
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	80,39
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	114,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	61,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1999

che autorizza gli Stati membri, in via eccezionale, a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania

[notificata con il numero C(1999) 81]

(1999/76/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dall'Austria riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania,

considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

considerando che l'impiego di materiale di moltiplicazione di Vitis L. importato dall'Ungheria o dalla Romania era divenuto una prassi consolidata prima dell'adesione dell'Austria alla Comunità; che tale materiale di moltiplicazione era destinato alla produzione di materiale innestato in Austria;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni nella Comunità delle piante summenzionate, dalle informazioni fornite dallo Stato membro interessato risulta che in Ungheria e in Romania le piante di Vitis L. possono essere coltivate in condizioni sanitarie adeguate e che non vi sono fonti di introduzione di malattie esotiche che colpiscano le piante di Vitis L.; che gli Stati membri sono stati pertanto autorizzati, con la decisione 98/201/CE⁽³⁾, a prevedere una deroga per un periodo limitato e nel rispetto di condizioni specifiche, ferme restando le disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, e delle relative misure d'applicazione eventualmente adottate;

considerando che nei campioni prelevati su talee importate ai sensi della decisione 98/201/CE o all'atto delle ispezioni visive di piante innestate con queste talee non è stata riscontrata la presenza di malattie o di organismi nocivi;

considerando che tuttora ricorrono le circostanze che giustificavano l'autorizzazione suddetta;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

⁽¹⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 76 del 13. 3. 1998, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati, alle condizioni di cui al paragrafo 2, a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE, in relazione ai divieti di cui alla parte A, punto 15, dell'allegato III, per le piante di *Vitis L.*, ad eccezione dei frutti, originarie dell'Ungheria e della Romania.

2. Oltre ai requisiti fissati per le piante di *Vitis L.* negli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni specifiche:

a) le piante devono essere materiale di moltiplicazione sotto forma di talee di portinnesto (di seguito denominate «talee») delle seguenti varietà di portinnesti:

- *Vitis berlandieri* ×
Vitis riparia, selezione Kober 5BB,
- *Vitis berlandieri* ×
Vitis riparia, 5C;

b) le talee sono destinate ad essere utilizzate nella Comunità, presso le aziende di cui alla lettera h), ai fini della produzione di barbatelle innestate nella Comunità;

c) le talee destinate alla Comunità devono essere:

- raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vivai registrati devono essere messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e della Commissione entro e non oltre il 1° dicembre 1998.

Gli elenchi devono comprendere il nome/i nomi delle varietà di portinnesti, il numero di file piantate per tali varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee ad essere inviate nella Comunità nel 1998 e nel 1999, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione;

- adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà;
- accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Ungheria e in Romania in conformità degli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, segnatamente per accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi:

- *Dactulosphaira vitifoliae* (Fitch),
- *Xylophilus ampelinus* (Panagopoulos) Willems et al.,

- Grapevine Flavescence dorée MLO,
- *Xylella fastidiosa* (Well et Raju),
- *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers,
- Tobacco ringspot virus (maculatura anulare del tabacco),
- Tomato ringspot virus (maculatura anulare del pomodoro),
- Blueberry leaf mottle virus,
- Peach rosette mosaic virus.

Il certificato deve includere, al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 1999/76/CE»;

d) l'organismo fitosanitario ufficiale dell'Ungheria o della Romania deve garantire l'identità delle talee dal momento della raccolta di cui alla lettera c), primo trattino, fino al carico per l'esportazione nella Comunità;

e) le talee devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati nel territorio di uno Stato membro e da esso designati ai fini della presente deroga; gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 77/93/CEE; se l'introduzione nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa ricorso alla deroga e con essi cooperano ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente decisione;

f) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere da a) a k); egli deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale inoltrerà senza indugio i dati della notifica alla Commissione indicando:

- il tipo di materiale,
- il quantitativo,
- la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,
- i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende di cui alla lettera h) nelle quali le talee saranno utilizzate come portinnesti e nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate.

L'importatore fornisce ragguagli su eventuali cambiamenti della suddetta notifica preventiva agli organismi ufficiali responsabili del proprio Stato membro, possibilmente appena ne è venuto a conoscenza e comunque prima dell'importazione, e lo Stato membro in causa comunica immediatamente tali cambiamenti alla Commissione;

g) le ispezioni, comprese le eventuali analisi, in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE e delle disposizioni della presente decisione, sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla stessa direttiva; nell'ambito di tali ispezioni, i controlli fitosanitari sono effettuati dagli Stati membri che si avvalgono della presente deroga e, se del caso, in collaborazione con gli organismi suddetti dello Stato membro in cui le talee saranno utilizzate come portinnesti; durante la loro esecuzione gli Stati membri effettuano anche ispezioni per la ricerca di tutti gli altri organismi nocivi. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma di ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della stessa direttiva;

h) le talee devono essere utilizzate come portinnesti e le piante innestate devono essere successivamente piantate soltanto nelle aziende:

— il cui nome, indirizzo e ubicazione sono stati notificati, dalla persona che intende utilizzare le talee importate in applicazione della presente decisione, ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende,

e

— ufficialmente registrate e autorizzate ai fini della presente deroga, anche per quanto riguarda le disposizioni fissate nell'allegato.

Qualora il luogo di innesto o di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le talee verranno utilizzate per l'innesto e successivamente

piantate, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in causa;

i) gli organismi ufficiali responsabili suddetti provvedono affinché le talee non utilizzate conformemente a quanto disposto alla lettera h) siano distrutte sotto il loro controllo. Un registro con l'indicazione del numero di piante distrutte è tenuto a disposizione della Commissione;

j) presso le aziende di cui alla lettera h):

— subito dopo il loro arrivo le talee devono essere sottoposte ad esami su campioni rappresentativi effettuati con metodi di laboratorio adeguati e, se del caso, con vegetali indicatori idonei allo scopo di individuare almeno i seguenti organismi nocivi:

a) Blueberry leaf mottle virus,

b) Grapevine Flavescence dorée MLO e altri «grapevine yellows»,

c) Peach rosette mosaic virus,

d) Tobacco ringspot virus,

e) Tomato ringspot virus (ceppo «yellow vero» e altri ceppi),

f) Xylella fastidiosa (Well & Raju),

g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

Il materiale risultato esente dagli organismi nocivi menzionati in questo trattino possono essere utilizzati per l'innesto e le piante innestate saranno piantate e coltivate in campi appartenenti alle aziende di cui alla lettera h) e rimarranno presso tali aziende, piantate o conservate a radice nuda, fino al momento in cui sono pronte per la vendita;

— nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante innestate sono piantate, per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi o di segni o sintomi causati da tali organismi, compresi quelli di *Daktulosphaera vitifoliae* (Fitch); nel caso in cui siano stati osservati segni o sintomi durante l'ispezione visiva, vengono eseguiti esami appropriati per identificare gli organismi nocivi che li hanno provocati;

— le piante che nel corso delle ispezioni e degli esami di cui al primo e secondo trattino non sono risultate esenti dagli organismi nocivi elencati alla lettera c), terzo trattino, o che non sono oggetto di misure di quarantena, devono essere immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili suddetti;

k) le piante innestate ottenute da innesti ben riusciti delle talee di cui alla lettera a) saranno messe in circolazione soltanto nel 2000 come barbatelle innestate.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), prima frase, di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 1° ottobre 1999, informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), compresa l'identificazione di eventuali organismi nocivi; una copia di ciascun certificato fitosanitario viene inviata alla Commissione. Inoltre, ogni Stato membro in cui i portinnesti sono utilizzati per l'innesto e in cui le piante innestate sono piantate, dopo l'importazione, trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° ottobre 1999, una relazione tecnica dettagliata sugli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j).

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri interessati notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di partite introdotte in applicazione della presente decisione che non soddisfino i requisiti prescritti nella medesima decisione.

Articolo 4

L'articolo 1 si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1998 e il 15 febbraio 1999. La presente decisione viene revocata nel caso in cui venga accertato che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi o non sono state rispettate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Le condizioni di quarantena dei locali e degli impianti nel sito o nei siti in cui si svolgeranno le attività devono essere tali da garantire il trattamento del materiale in condizioni di sicurezza, da contenere gli organismi nocivi pericolosi e da escludere qualsiasi rischio di diffusione di tali organismi nocivi. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce per ciascuna attività indicata nella domanda il rischio di diffusione degli organismi nocivi conservati in condizioni di quarantena tenendo conto del tipo di materiale e di attività in causa, della biologia degli organismi nocivi, delle vie di diffusione dei medesimi, dell'interazione tra l'ambiente ed altri fattori connessi al rischio costituito dal materiale. In esito alla valutazione del rischio, l'organismo ufficiale responsabile prende in considerazione e stabilisce in particolare:

a) le seguenti misure di quarantena concernenti i locali, gli impianti e i metodi di lavoro:

- l'isolamento fisico da qualsiasi altro materiale vegetale e organismo nocivo, compreso eventualmente il controllo della vegetazione nelle zone circostanti;
- la designazione di una persona da contattare responsabile delle attività;
- l'accesso ai locali e agli impianti nonché alla zona circostante, secondo il caso, riservato unicamente al personale autorizzato;
- l'identificazione adeguata dei locali e degli impianti, con l'indicazione del tipo di attività e del personale responsabile;
- la tenuta di un registro delle attività svolte e un manuale delle procedure operative, comprese quelle in caso di rilascio di organismi nocivi dal confinamento;
- adeguati sistemi di sicurezza e di allarme;
- misure di controllo atte a prevenire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi nei locali;
- procedure controllate per il campionamento e il trasferimento del materiale tra locali e impianti;
- lo smaltimento controllato di rifiuti, terra e acqua, secondo i casi;
- procedure adeguate di igiene e di disinfezione, servizi per il personale e attrezzature;
- misure e attrezzature idonee per lo smaltimento del materiale sperimentale;
- procedure e attrezzature idonee per l'indexaggio (compreso l'esame)

e

b) ulteriori misure di quarantena in funzione della biologia e dell'epidemiologia specifica del tipo di materiale in causa e delle attività approvate:

- il materiale è conservato in impianti con accesso separato del personale al locale tramite doppia porta;
- il materiale è conservato con pressione dell'aria negativa;
- il materiale è conservato in contenitori ermetici provvisti di maglie adeguate e di altre barriere, ad esempio barriera ad acqua contro gli acari, contenitori chiusi in terra contro i nematodi, trappole elettriche contro gli insetti;
- il materiale è conservato isolato da qualsiasi altro organismo nocivo o materiale, ad esempio materiale fertilizzante virulifero e materiale ospite;
- il materiale riproduttivo è conservato in contenitori appositi provvisti di dispositivi di manipolazione;
- gli organismi nocivi non sono incrociati con specie e ceppi indigeni;
- gli organismi nocivi non sono posti in coltura continua;
- il materiale è conservato in condizioni che consentano di limitare rigorosamente la moltiplicazione degli organismi nocivi, ad esempio in un regime ambientale che ne impedisca la diapausa;
- il materiale è conservato secondo modalità che impediscano la diffusione tramite propagoli, evitando ad esempio correnti d'aria;
- si applicano procedure intese a verificare la purezza delle colture degli organismi nocivi, che devono essere indenni da parassiti e altri organismi nocivi;
- si applicano idonei programmi di controllo del materiale al fine di eliminare eventuali vettori;

-
- in caso di attività in vitro, il materiale è manipolato in condizioni sterili e il laboratorio deve essere attrezzato per l'esecuzione di operazioni asettiche;
 - gli organismi nocivi propagati da vettori sono conservati in condizioni tali da evitare qualsiasi propagazione tramite vettore, ad esempio prevedendo maglie controllate o un confinamento del suolo;
 - si applica l'isolamento stagionale al fine di effettuare le attività nei periodi a basso rischio fitosanitario.
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1999

che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(1999) 98]

(1999/77/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa delle vite ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14,

viste le domande presentate dalla Francia, dall'Italia e dall'Austria,

considerando che nella Comunità, in particolare in Francia, in Italia e in Austria la produzione di taluni materiali di moltiplicazione vegetativa della vite conformi ai requisiti della direttiva 68/193/CEE è stata deficitaria nel 1997 e non consente quindi di sopperire all'approvvigionamento di questi paesi;

considerando che è impossibile coprire tale fabbisogno in modo soddisfacente con materiali che soddisfino tutte le condizioni fissate dalla suddetta direttiva;

considerando che occorre quindi autorizzare l'Austria ad ammettere, per un periodo che scade il 15 febbraio 1999, e la Francia e l'Italia, per un periodo che scade il 30 marzo 1999, la commercializzazione di materiali di una categoria soggetta e requisiti meno rigorosi;

considerando inoltre che è opportuno autorizzare altri Stati che potrebbero fornire alla Francia, all'Italia e all'Austria questi materiali ad ammetterne la commercializzazione a tal fine;

considerando che nel caso dell'Austria il materiale di moltiplicazione vegetativa sarà importato sotto forma di talee da utilizzare per l'innesto; che, secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiale di moltiplicazione sono destinate ad essere successivamente commercializzate nella Comunità;

considerando che nel caso della Francia e dell'Italia il materiale di moltiplicazione vegetativa verrà importato sotto forma di gemme dormienti da utilizzare per l'innesto; che, secondo la richiesta, le barbatelle ottenute nella Comunità da tale materiale di moltiplicazione sono

destinate ad essere successivamente esportate verso paesi terzi;

considerando che l'autorizzazione può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fitosanitari stabiliti dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE ⁽³⁾, e delle relative eventuali misure di attuazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Austria è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 15 febbraio 1999, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 1 500 000 talee di portinnesto coltivate in Ungheria o in Romania che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

2. L'Austria è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio di barbatelle innestate prodotte nella Comunità dalle suddette talee di portinnesto, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 2

L'Italia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 marzo 1999, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 500 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Croazia che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

⁽¹⁾ GU L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

Articolo 3

La Francia è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 marzo 1999, la commercializzazione nel suo territorio di un quantitativo massimo di 150 000 gemme dormienti per l'innesto coltivate in Svizzera che non soddisfano i requisiti della direttiva 68/193/CEE per quanto riguarda la certificazione o il controllo dei materiali di moltiplicazione standard, purché l'etichetta ufficiale sia di colore bruno e rechi l'indicazione «requisiti meno rigorosi».

Articolo 4

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere, alle condizioni previste dagli articoli 1, 2 e 3 e ai fini perseguiti dallo Stato membro richiedente, la commercializzazione nel loro territorio dei materiali autorizzati ad essere commercializzati a norma della presente decisione.

Articolo 5

Le autorizzazioni di cui agli articoli da 1 a 4 lasciano impregiudicate le disposizioni della direttiva 77/93/CE e le relative misure di attuazione.

Articolo 6

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi di materiali di moltiplicazione di cui è ammessa la commercializzazione nel loro territorio ai sensi della presente decisione.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
